

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 343/AV3 DEL 13/03/2018**

Oggetto: Convenzione tra l'A.S.U.R. – AV3 Macerata e il Comune di Castelraimondo - “Casa di Ospitalità“, Residenza protetta e Casa di riposo per anziani di Castelraimondo, per l'utilizzo della camera ardente dello S.O. di Camerino. Presa atto.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

1. Di formalizzare il rapporto di convenzione tra l'A.S.U.R. – Area Vasta n.3 Macerata ed il Comune di Castelraimondo proprietario della “Casa di Ospitalità“, struttura adibita a Residenza protetta e Casa di riposo per anziani di Castelraimondo, per l'utilizzo della camera ardente dello Stabilimento Ospedaliero “Santa Maria della Pietà” di Camerino;
2. Di approvare, conseguentemente, lo schema di convenzione tra l'Area Vasta n.3 Macerata ed il Comune di Castelraimondo - “Casa di Ospitalità“, Residenza protetta e Casa di riposo per anziani, per l'utilizzo della camera ardente dello Stabilimento Ospedaliero “Santa Maria della Pietà” di Camerino, come riportato nell'**Allegato1)** del presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa;
4. Di precisare che la convenzione ha validità dalla data di stipula della stessa;
5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'AV3, a norma dell'art.28 della L.R. 26/1996 come sostituito dall'art.1 della L.R. 36/2013;

6. Di trasmettere la presente determina attraverso "Attiweb", contestualmente alla sua adozione, al Direttore Generale ASUR ed al Collegio Sindacale;
7. Di trasmettere il presente atto al Comune di Castelraimondo - "Casa di Ospitalità" Residenza protetta e Casa di riposo per anziani di Castelraimondo, alla Direzione Amministrativa Ospedaliera, alla Direzione Medica P.O.U., alla U.O.C. Contabilità e Bilancio.

IL DIRETTORE AREA VASTA
Dott. Alessandro Maccioni

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:

Si attesta che dal presente atto non deriva alcun onere di spesa.

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione
Sig. Paolo Gubbinelli

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n.8 pagine di cui n.3 di allegati, che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA

Normativa di riferimento

- D.G.R.M n.2200 del 24/10/2000 “L.R. 20/2000, art. 6 - determinazione dei requisiti minimi richiesti per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie.”;
- Legge Regionale n.20 del 6/11/2002 “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale” - abrogata;
- Regolamento Regione Marche n.1 dell'8/3/2004 “Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale” - abrogato;
- Legge Regionale n.21 del 30/9/2016 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”.

Istruttoria

Il Comune di Castelraimondo è proprietario della “Casa di Ospitalità”, struttura adibita a Residenza protetta e Casa di riposo per anziani, giuste autorizzazioni n. 6149 del 16/05/2009 e n.8663 dell'8/7/2006 rilasciate dal Responsabile del Servizio Affari Sociali dell'Ente, ai sensi dell'allora vigente L.R.20/2002.

Il Responsabile del Servizio “Affari Sociali” del Comune di Castelraimondo, Sig. Paolo Paoletti, con nota prot.0024855/05/03/2018/ASURAV3/AV3DAOSP/A ha rappresentato a questa AV3 Macerata la necessità di poter utilizzare la camera ardente dello Stabilimento Ospedaliero “Santa Maria della Pietà” di Camerino per accogliere le salme dei ricoverati deceduti nella struttura residenziale per anziani e, conseguentemente, di sottoscrivere la relativa convenzione.

La suddetta richiesta è motivata dal fatto che presso la struttura “Casa di Ospitalità”, a seguito di lavori di adeguamento ed ampliamento, sono state realizzate modifiche strutturali interne tali da non consentire più l'utilizzo della sala precedentemente adibita a camera ardente. Tale situazione, inoltre, permarrà finché non ne verrà realizzata un'altra, in una diversa ala dell'edificio.

Il Regolamento n.1 dell'8/3/2004 è stato abrogato dalla L.R. 21/20016 ma, tale legge, all'art.25, prevede che “Fino alla data di pubblicazione nel B.U.R. della deliberazione di cui all'art.3, comma 1, lettera b) continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel Regolamento regionale 8 marzo 2004, n.1 (Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale), e nella deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2000, n.2200 e sono prorogati i termini per l'adeguamento ai requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dalle

medesime disposizioni". La deliberazione di cui all'art.3, comma 1, lettera b della L.R. 21/2016 non è ancora stata pubblicata e, da contatto per le vie brevi con il relativo Servizio Regionale, emerge che, probabilmente, ciò non avverrà prima della fine del corrente anno.

Il Regolamento regionale in questione nel definire i requisiti funzionali, strutturali ed organizzativi, nonché le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale di cui alla L.R. 20/2002, nell'Allegato "A", tra i requisiti minimi strutturali previsti per la residenza protetta per anziani, al punto 12), individua la presenza di un locale per esercizio di culto e camera ardente; requisito soddisfatto anche mediante convenzione con presidi e strutture contigui.

Analogamente alle convenzioni già in essere, AV3/Fondazione "Casa Amica", Residenza protetta e Casa di riposo per anziani di Camerino e AV3/l'Azienda dei Servizi alla Persona "Lazzarelli" di S. Severino Marche, per l'utilizzo delle camere ardenti di questa Area Vasta, l'utilizzo delle stesse è sottoposto al pagamento di un corrispettivo economico a totale carico della struttura utilizzatrice.

Tale contributo è pattuito in €.15,00 (quindicieuro) per ogni salma accolta nella camera ardente ed il pagamento del corrispettivo avviene annualmente, dietro emissione della relativa fattura.

Considerando l'istanza avanzata dalla "Casa di Ospitalità" e la vicinanza dello S.O. di Camerino alla stessa Residenza protetta e Casa di riposo per anziani, si ritiene opportuno soddisfare la richiesta di utilizzo della camera ardente, anche per limitare i disagi e disservizi all'utenza. Per quanto riguarda gli oneri, si ritiene opportuno riproporre quanto disposto dalle convenzioni suddette già in essere tra AV3 Macerata e le altre strutture.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto e che dal medesimo non deriva alcuna spesa.

Tutto ciò premesso,

PROPONE

1. Di formalizzare il rapporto di convenzione tra l'A.S.U.R. – Area Vasta n.3 Macerata ed il Comune di Castelraimondo proprietario della "Casa di Ospitalità", struttura adibita a Residenza protetta e Casa di riposo per anziani di Castelraimondo, per l'utilizzo della camera ardente dello Stabilimento Ospedaliero "Santa Maria della Pietà" di Camerino;
2. Di approvare, conseguentemente, lo schema di convenzione tra l'Area Vasta n.3 Macerata ed il Comune di Castelraimondo - "Casa di Ospitalità", Residenza protetta e Casa di riposo per anziani, per l'utilizzo della camera ardente dello Stabilimento Ospedaliero "Santa Maria della Pietà" di Camerino, come riportato nell'**Allegato1**) del presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa;
4. Di precisare che la convenzione ha validità dalla data di stipula della stessa;

5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'AV3, a norma dell'art.28 della L.R. 26/1996 come sostituito dall'art.1 della L.R. 36/2013;
6. Di trasmettere la presente determina attraverso "Attiweb", contestualmente alla sua adozione, al Direttore Generale ASUR ed al Collegio Sindacale;
7. Di trasmettere il presente atto al Comune di Castelraimondo - "Casa di Ospitalità" Residenza protetta e Casa di riposo per anziani di Castelraimondo, alla Direzione Amministrativa Ospedaliera, alla Direzione Medica P.O.U., alla U.O.C. Contabilità e Bilancio.

IL DIRETTORE MEDICO P.O.U.
Dr. Massimo Palazzo

IL DIRETTORE DAO AV3
Dott.ssa Loredana Riccio

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Angelica Callarelli

- ALLEGATI -

Allegato 1) Convenzione tra l'Area Vasta n.3 Macerata ed il Comune di Castelraimondo - "Casa di Ospitalità", Residenza protetta e Casa di riposo per anziani di Castelraimondo, per l'utilizzo della camera ardente dello Stabilimento Ospedaliero "Santa Maria della Pietà" di Camerino.

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA CAMERA ARDENTE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO "SANTA MARIA DELLA PIETA'" DI CAMERINO

TRA

L'A.S.U.R. - AREA VASTA N.3 MACERATA, P. IVA 02175860424, CON SEDE LEGALE IN VIA OBERDAN N.2, ANCONA, RAPPRESENTATA DAL DIRETTORE DI AREA VASTA, DR. MACCIONI ALESSANDRO, NATO A MACERATA IL 16/9/1957, C.F. MCCLSN57P16E783F, DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE AMMINISTRATIVA DELL'AREA VASTA N.3

E

IL COMUNE DI CASTELRAIMONDO, CON SEDE LEGALE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA N.12 C.F./P.I.V.A. 00116600438, RAPPRESENTATO DAL SIG. PAOLETTI PAOLO , NATO A GAGLIOLE IL 10/9/1952 E RESIDENTE PER LA CARICA PRESSO LA SEDE COMUNALE, IN QUALITA' DI RESPONSABILE DEL "SERVIZIO AFFARI SOCIALI", GIUSTO DECRETO N.57 DEL 2/1/2018.

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Castelraimondo, è proprietario di una struttura adibita a Residenza protetta e Casa di riposo per anziani, denominata "Casa di Ospitalità" giuste autorizzazioni n. 6149 del 16/05/2009 e n.8663 de 8/7/2006 rilasciate dal Responsabile del Servizio Affari Sociali dell'Ente, ai sensi dell'allora vigente L.R.20/2002;
- A seguito di lavori di adeguamento ed ampliamento della suddetta "Casa di ospitalità", sono state realizzate modifiche strutturali interne tali da non consentire più l'utilizzo della sala precedentemente adibita a camera ardente. Tale situazione permarrà finché non ne verrà costruita un'altra, in una diversa ala dell'edificio;
- Il Regolamento regionale n.1 dell'8/3/2004 è stato abrogato dalla L.R. 21/20016 ma la stessa, all'art.25, prevede che "fino alla data di pubblicazione nel B.U.R. della deliberazione di cui all'art.3, comma 1, lettera b) continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel Regolamento regionale n.1/2004 (disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale), e nella D.G.R. 24/10/2000, n.2200 e sono prorogati i termini per l'adeguamento ai requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dalle medesime disposizioni". La deliberazione di cui all'art.3, comma 1, lettera b della L.R.. 21/2016 non è ancora stata pubblicata e, contattato il relativo Servizio regionale, emerge che, probabilmente, ciò non avverrà prima della fine del corrente anno;
- Il Regolamento regionale in questione, nel definire i requisiti funzionali, strutturali e organizzativi, nonché le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale di cui alla ex L.R 20/2002, nell'Allegato "A", tra i requisiti minimi strutturali previsti per la residenza protetta per anziani, al punto 12), prevede la presenza di un locale per esercizio di culto e camera ardente; requisito soddisfatto anche mediante convenzione con presidi e strutture contigue;
- Il vigente regolamento comunale di polizia mortuaria prevede la possibilità per il comune di istituire eventuali depositi di osservazione ed obitori anche presso ospedali e altri istituti sanitari.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Premessa

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo della camera ardente dell'A.S.U.R. – Area Vasta n.3 sita nello Stabilimento Ospedaliero (S.O.) “Santa Maria della Pietà” di Camerino da parte del Comune di Castelraimondo per accogliere le salme dei ricoverati deceduti nella Residenza protetta e Casa di riposo per anziani “Casa di Ospitalità” di Castelraimondo.

ART. 3 Modalità esecutive

La salma del deceduto presso la struttura “Casa di Ospitalità”, dopo gli accertamenti di legge, viene trasferita nella camera ardente dello S.O. di Camerino, per il periodo di osservazione, in un contenitore impermeabile e non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che, comunque, non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Il trasporto deve avvenire in tempi brevi ed è effettuato da Ditta che è stata preventivamente scelta dai familiari del deceduto o, in mancanza di essi, dalla Presidente della struttura “Casa di Ospitalità”, per esercitare l'attività funeraria stessa.

ART. 4 Impegni

Prima di effettuare il trasporto della salma per il mezzo della Ditta, la struttura “Casa di Ospitalità” deve accertare la disponibilità della camera ardente. Tale disponibilità deve essere confermata dalla Direzione Medica di P.O.U., nella persona del Direttore Medico P.O.U. dell'Area Vasta n.3 Macerata.

L'A.S.U.R. – Area Vasta n.3, per il tramite del Direttore Medico P.O.U. dell'Area Vasta n.3 Macerata, qualora la camera ardente fosse già occupata da altre salme, s'impegna a verificare la disponibilità di accoglienza presso altra struttura sanitaria ed a comunicarla alla struttura, in tempi stretti e anche tramite fax.

ART. 5 Oneri

L'utilizzo della camera ardente dell'A.S.U.R. – Area Vasta n.3 – dello S.O. “Santa Maria della Pietà” di Camerino è sottoposto al pagamento di un corrispettivo economico a totale carico della struttura utilizzatrice.

Tale contributo è pattuito pari ad €.15,00 (quindicieuro) per ogni salma accolta nella camera ardente oggetto di convenzione. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato dal Comune di Castelraimondo - "Casa di Ospitalità" all'A.S.U.R. – Area Vasta n.3 – annualmente, dietro emissione della relativa fattura.

ART. 6 Durata

La presente convenzione ha durata di un anno, decorrente dalla data della sottoscrizione della stessa. Potrà essere prorogata, a richiesta del Comune di Castelraimondo – "Casa di Ospitalità" qualora la struttura ne ravvisasse ancora la necessità e per il tempo occorrente alla definizione del percorso.

La richiesta di proroga deve essere inoltrata per posta R/R, dal Comune di Castelraimondo – "Casa di Ospitalità", almeno due mesi prima della scadenza della convenzione stessa.

Resta salva la facoltà dell'A.S.U.R. – Area Vasta n.3 di accettare la proroga.

ART. 7 Spese della convenzione

La presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art.16 Tab. B del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e s.m.i.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 16/4/1986 n.131, con oneri a carico della parte che richiede la registrazione.

Macerata, lì

Il Direttore Area Vasta n.3 Macerata
Dott. Alessandro Maccioni

Il Responsabile "Servizio Affari Sociali" del
Comune di Castelraimondo
Sig. Paolo Paoletti